

(N. 1350)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(ALTISSIMO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

col **Ministro delle Finanze**

(VISENTINI)

e col **Ministro delle Partecipazioni Statali**

(DARIDA)

(V. Stampato Camera n. 2382)

approvato dalla XII Commissione permanente (Industria e commercio - Artigianato - Commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 18 aprile 1985

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 maggio 1985

Modifica dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, concernente la misura delle scorte di riserva a carico degli importatori di prodotti petroliferi finiti e del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, concernente la disciplina della importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli oli minerali e oli carburanti

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La misura delle scorte di riserva che gli importatori di prodotti petroliferi finiti, esclusi gli importatori di gas di petrolio liquefatti, di bitumi e di basi per oli lubrificanti, sono obbligati a costituire ai sensi dell'articolo 21, primo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, è stabilita al 20 per cento delle quantità di ciascun prodotto importate dal singolo operatore.

La scorta è mantenuta per un anno dalla data dell'importazione.

L'obbligo di scorta di cui alla presente legge non esonera i titolari di concessione di impianti di lavorazione e di deposito di oli minerali dagli altri obblighi di scorta loro spettanti in forza delle rispettive concessioni.

Per le importazioni di prodotti petroliferi finiti da parte dei produttori di elettricità l'obbligo delle scorte è compreso nei limiti globali fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 776.

Gli importatori di prodotti petroliferi finiti sono tenuti agli obblighi di cui all'articolo 5, lettera c), del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito in legge dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367.

Per l'inosservanza dell'obbligo della tenuta delle scorte di riserva, di cui al primo comma, si applicano le sanzioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 22.

L'inosservanza degli obblighi di cui al quinto comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un milione a cinque milioni di lire.

Le disposizioni dei commi primo, secondo, terzo, quarto, sesto e settimo si applicano fino all'entrata in vigore di quelle di cui al successivo articolo 2.

Art. 2.

A decorrere dal 1° marzo 1986 sono tenuti all'obbligo della scorta di riserva delle benzine per autoveicoli, dei carburanti e benzine per aerei, dei carburanti per motori di aviazione a reazione del tipo benzina e del tipo kerosene, dei gasoli, degli oli per motori diesel, del petrolio lampante e degli oli combustibili, tutti coloro che, nel corso dell'anno precedente, abbiano immesso al consumo nel mercato interno prodotti petroliferi finiti derivati sia da lavorazione nelle raffinerie nazionali sia da importazioni. L'immissione al consumo è desunta dall'avvenuto assolvimento della imposta di fabbricazione o della sovraimposta di confine.

L'ammontare complessivo delle scorte di riserva dei prodotti petroliferi di cui al precedente primo comma non può essere inferiore a quello corrispondente a novanta giorni del consumo nazionale degli stessi prodotti da calcolarsi con riferimento all'anno precedente.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, stabilisce annualmente l'ammontare complessivo delle scorte di riserva, ripartendolo fra i soggetti tenuti all'obbligo della scorta sulla base delle immissioni al consumo dell'anno precedente, previa detrazione dall'ammontare stesso dell'entità delle scorte detenute dai produttori di elettricità che gestiscono centrali termoelettriche, di quelle dei depositi commerciali ed industriali — esclusi quelli SIF e doganali privati — aventi l'obbligo della tenuta della scorta in misura pari al 20 per cento delle relative capacità, della scorta strategica di proprietà dello Stato, dei prodotti ottenibili dalla lavorazione del greggio di produzione nazionale, e delle scorte operative delle raffinerie che abbiano effettuato lavorazioni per conto di un committente estero o per l'esportazione. Per i soggetti che iniziano l'immissione al consumo di prodotti petroliferi nel corso dell'anno l'ammontare della scorta è fissato in misura pari al 25 per cento delle quantità progressivamente immesse al consumo.

È confermato l'obbligo di scorta per i produttori di elettricità nella misura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 776, qualora le importazioni di prodotti da parte degli stessi non eccedano detta misura.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone, con proprio decreto, in ordine alla utilizzazione e alla riduzione temporanea delle scorte.

Ogni violazione degli obblighi relativi alle scorte di prodotti petroliferi è punita con l'ammenda fino a lire cinque milioni o con l'arresto fino a sei mesi ed è inoltre soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad un importo variabile, a seconda dell'entità della violazione, da due a cinque volte il valore dell'accertato *deficit* delle scorte di riserva, salvo il potere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di disporre la sospensione o la revoca della concessione.

A decorrere dal 1° marzo 1986 l'articolo 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 22, l'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, l'articolo unico della legge 23 dicembre 1983, n. 731, e ogni altra disposizione incompatibile con quelle contenute nella presente legge sono abrogati.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana, con proprio decreto, le disposizioni per l'attuazione delle norme di cui ai precedenti commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto.

Art. 3.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 1° marzo 1986, agli importatori titolari di depositi doganali privati, soggetti all'obbligo della dichiarazione annuale e bimestrale di previsione d'importazione, tenuti a costituire scorte di riserva in forza delle rispettive concessioni, si applicano le norme previste dall'articolo 21, primo comma, del decreto-legge 30 settem-

bre 1982, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.

Art. 4.

Alle verifiche ed ai collaudi previsti dal regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con onere a carico degli interessati, secondo modalità che saranno stabilite con decreto da emanarsi da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La disciplina di cui al comma precedente si applica anche alle verifiche ed agli accertamenti in ordine alla progettazione, alla realizzazione ed al regolare esercizio di impianti che usufruiscono dei contributi ai sensi degli articoli 10, 11 e 14 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.